



**CITTA' DI ALBANO LAZIALE
PROVINCIA DI ROMA
CORPO DI POLIZIA LOCALE
SETTORE VI**

Capitolato per l'affidamento della fornitura ed installazione di apparati occorrenti all'ampliamento/sostituzione ed implementazione dell'impianto di videosorveglianza già esistente sul territorio del Comune di Albano Laziale. – CIG n. ZC217D1DCA

In esecuzione della determinazione del Responsabile del Settore VI Comando PL n. 1204 del 28.12.2015

Art. 1 - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE DELL'APPALTO E LUOGO DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

COMUNE DI ALBANO LAZIALE

P.zza Costituente 1

00041 ALBANO LAZIALE (RM)

P.I. 02144461007 - C.F. 82011210588

sito internet: <http://www.comune.albanolaziale.rm.it>

e-mail: vicecomandante@comune.albanolaziale.rm.it

pec: polizia.locale@pec.comune.albanolaziale.rm.it

Ufficio di riferimento: CORPO POLIZIA LOCALE P.zza Don Agostino Malaguti 1

tel. 06/9326821 fax 06/9324252

Luogo di esecuzione del servizio: Comune di Albano Laziale provincia di Roma, Italia.

Art. 2 OGGETTO DELL'APPALTO

L'Appalto ha per oggetto la fornitura e l'installazione di attrezzature e macchinari occorrenti all'ampliamento/sostituzione dell'attuale sistema di videosorveglianza già esistente sul territorio comunale di Albano Laziale.

L'oggetto dell'appalto consiste nella fornitura di prodotti e servizi necessari per la realizzazione di una implementazione dell'attuale struttura di videosorveglianza del territorio comunale mediante installazione di nuove telecamere e sostituzione della sala controllo, in quanto obsoleta.

Il tutto deve essere fornito chiavi in mano, funzionante e collaudato in ogni sua componente, nessuna esclusa.

Art. 3 - AMMONTARE DELL'APPALTO

L'importo complessivo posto a base di gara, riferito alla intera durata del contratto, è pari ad € 36.800,00, I.V.A. 22% esclusa, per un totale € 44.896,00 (onnicomprensivo e compresa IVA).

Tale valore è finanziato dai fondi del Bilancio Comunale.

Con tale finanziamento si intendono interamente compensati all'impresa aggiudicataria tutti gli oneri, espressi e non dal capitolato, inerenti e conseguenti ai servizi riferiti all'oggetto dell'appalto.

Non sono ammesse offerte in aumento sul totale posto a base d'asta.

Art. 4 - MODALITÀ DI AFFIDAMENTO

L'individuazione della ditta fornitrice avverrà secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa assegnato in base ai criteri di cui all'articolo 12 del bando di gara.

Art. 5 - CARATTERISTICHE MINIME DEL SERVIZIO / PRODOTTI RICHIESTI

Si veda allo scopo l'ALLEGATO TECNICO in calce al presente capitolato.

Art. 6 - LUOGO E TERMINE DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Il termine di realizzazione ed attivazione della forniture previste, da eseguirsi sul territorio di Albano Laziale, è fissato improrogabilmente entro 90 gg. dalla conferma d'ordine, anche in pendenza della firma del contratto. L'esecuzione si intende ultimata con la messa in funzione di tutti gli impianti e successivamente alla sottoscrizione del verbale di collaudo.

La consegna, installazione e messa in esercizio del sistema sono a carico della Ditta aggiudicataria. Dovranno, inoltre essere garantiti idonei servizi di assistenza tecnica e sistemistica, al fine di assicurare il corretto avviamento dei servizi oltre ad una consona autonomia operativa da parte del personale dei rispettivi servizi comunali.

Art. 7 - PREZZI E INVARIABILITÀ DEI PREZZI

I prezzi indicati in offerta si intendono invariabili e indipendenti da qualsiasi eventuale sfavorevole circostanza che possa verificarsi. Il prezzo in base al quale saranno pagate le forniture appaltate è comprensivo di tutte le spese afferenti direttamente o indirettamente la fornitura e i servizi oggetto del presente appalto, nessuna esclusa, (a puro titolo di esempio sono compresi la formazione del personale comunale, l'assistenza tecnica per tutto il periodo di durata delle forniture, gli oneri per la sicurezza dei lavoratori dell'aggiudicatario). Non sono ammesse offerte in aumento sul totale posto a base d'asta. Non vi sono costi della sicurezza ai sensi dell'art. 86 del D. lgs. 163/2008 e della determinazione n. 3/2008 dell'autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

Art. 8 - VARIAZIONI SULLA FORNITURA

Il Comune si riserva di procedere, qualora ricorressero i presupposti di fatto e di legge, ad ordinare variazioni in corso d'opera della fornitura, in aumento o diminuzione, nel limite del 20% dell'importo contrattuale originario alle medesime condizioni contrattuali originarie, senza che la ditta possa eccepire eccezioni.

Art. 9 - MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO E TEMPI DI ESECUZIONE

Il prezzo dell'appalto è da intendersi riferito alla fornitura di beni e servizi indicati nel presente capitolato e nell'allegato tecnico, eseguiti a corpo e non a misura e con prestazione di risultato,

avendo come risultato non solo l'installazione e l'attivazione del sistema ma anche la sua piena funzionalità operativa, vincolando la ditta fino a quando l'intero sistema non sarà stato condotto ad un regime di stabilità operativa (collaudo tecnico) e pertanto accollandosi ogni eventuale onere suppletivo, anche imprevisto, da ogni e qualsiasi causa dipendente.

Tempi di esecuzione : Giorni 90 naturali e consecutivi decorrenti dalla data di ordine della fornitura, anche in pendenza di stipula del contratto

La fase di assistenza e manutenzione deve coprire l'intera durata della fornitura per 24 mesi, salvo eventuale miglioria del termine di garanzia da parte della ditta.

Entro il termine di garanzia la ditta è obbligata a riparare e/o sostituire gratuitamente, per ripristinare le originarie condizioni, tutte quelle parti di impianto che dovessero risultare viziate, sempreché non dipendenti da danni volontari o da cattivo uso.

L'impresa aggiudicataria si impegna in tal caso ad effettuare, a propria cura e spese la manutenzione necessaria ad assicurare il regolare funzionamento della fornitura nonché tutte le sostituzioni necessarie ad eliminare difetti, imperfezioni, difformità entro i termini indicati nell'"ALLEGATO TECNICO" del presente CSA. In mancanza, la Committente può fare eseguire ad altra Ditta i lavori necessari per eliminare difetti, guasti o imperfezioni addebitandone l'importo a spese della Ditta aggiudicataria, eventualmente a carico totale o parziale della cauzione definitiva.

Art. 10 - OBBLIGHI DELL'IMPRESA

Tutte le forniture e i servizi devono essere eseguiti accuratamente ed a regola d'arte e seguendo tassativamente le indicazioni comunicate dall'Amministrazione Appaltante.

Nel caso in cui la fornitura risulti difforme dal bene o servizio oggetto in offerta o difforme a quanto ordinato, l'Amministrazione Appaltante ha il diritto di respingere la stessa ed il fornitore l'obbligo di ritirare il prodotto o modificare il servizio offerto o fornito e di sostituirlo, nel termine che gli verrà indicato, con altro bene o servizio corrispondente alla qualità e quantità stabilite.

In caso di mancata o ritardata sostituzione, nonché di mancato rispetto dei termini di consegna delle forniture o delle installazioni o modificazione dei servizi resi, l'Amministrazione appaltante sarà autorizzata a rivolgersi ad altro fornitore di fiducia, con totale spese a carico del fornitore inadempiente, che non potrà effettuare opposizione alcuna, o sollevare eccezioni sulla qualità del bene acquisito.

Tutto il materiale impiegato dovrà essere nuovo di fabbrica, di prima qualità, privo di difetti intrinseci e rispondente all'uso cui è destinato.

La ditta concorrente dovrà attenersi alle soluzioni progettuali ed alle scelte che risultano dagli elaborati di progetto, in particolare per quanto riguarda lo schema di sistema e le specifiche qualitative e prestazionali.

Sono da intendersi completamente a carico della Ditta aggiudicataria tutti i seguenti oneri ed obblighi:

- la fornitura delle opere provvisoriale, dei mezzi d'opera, delle attrezzature e del personale, comune e specializzato, necessario per il trasporto, lo scarico di materiali, l'installazione, la programmazione e l'esecuzione di tutti i lavori previsti e/o necessari, senza esclusione alcuna;
- l'allontanamento ed il corretto conferimento dei materiali di risulta, imballaggi, ecc.;
- le prove che la Committente ordini in ogni tempo in riferimento ai materiali impiegati o da impiegare;
- l'osservanza delle disposizioni di legge sulle assunzioni obbligatorie degli invalidi;

- la presentazione di una dettagliata relazione da cui risulti l'allestimento e il mantenimento di tutte le opere che garantiscano, durante la fornitura e l'installazione, la sicurezza del proprio personale, nonché di terzi.
- il ripristino mediante pulizia e verniciatura dove necessari, di manufatti, infissi, pavimenti, facciate, o quant'altro sia stato accidentalmente sporcato o danneggiato durante la fornitura, le installazioni e le messe in funzione;
- la presentazione di idonea polizza assicurativa aziendale, contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso delle attività, con un adeguato massimale non inferiore a € 516.000,00;
- si intendono normalmente compresi tutti gli oneri per l'adattamento alle condizioni dei siti e dei locali individuati per l'esecuzione della fornitura prevista

Art. 11 - CONTESTAZIONI

Il Comune ha diritto di respingere, e la ditta l'obbligo di ritirare o modificare, le forniture e i servizi offerti che presentino imperfezioni e/o difformità dalle richieste o, comunque, per altre ragioni inaccettabili, siano esse la totalità di quelle consegnate o servizi resi o solo una parte.

La ditta, in tali ipotesi, dovrà provvedere, nel termine che gli verrà indicato con lettera di contestazione, alla sostituzione del materiale suddetto con altro corrispondenti alla qualità stabilita.

La ditta fornitrice ha l'obbligo di intervenire per eliminare, a propria cura e spese senza alcun addebito al Comune, gli eventuali difetti entro il termine indicato nella comunicazione dell'Ente contenente l'inconveniente rilevato e l'invito ad intervenire.

Art. 12- PENALITÀ

Il fornitore che non rispetta uno dei termini indicati agli artt. 6 e 9 o dichiarati in sede di offerta, o che consegna materiale e forniture o eroga servizi di qualità non conformi a quanto stabilito a e richiesto e, invitato a sostituirla, vi provveda in ritardo, contravviene ai patti stabiliti. Per ogni giorno lavorativo di ritardo sui termini indicati o di ritardata sostituzione del materiale o dei servizi di qualità non conforme a quella stabilita e richiesta, verrà applicata una penale di € 30,00 che verrà decurtata dal compenso e qualora risulti insufficiente dalla cauzione definitiva o provvisoria versata.

Art. 13 - PROROGHE

Qualora la ditta appaltatrice per cause ad essa non imputabili, non possa ultimare le forniture entro il termine stabilito, può chiedere una proroga, presentando apposita richiesta motivata per iscritto sulle quali l'ente si riserva di decidere come stabilito dal codice degli appalti.

Art. 14 - VERIFICA DELLE REGOLARE ESECUZIONE E COLLAUDO TECNICO

L'Ente verificherà la regolare esecuzione delle prestazioni in relazione a quanto stabilito nel presente capitolato sulla base di rapporto di avanzamento presentati dall'affidatario, a quanto contenuto nell'offerta tecnica e a quanto eventualmente contenuto nelle norme specifiche del contratto, facendo riferimento al cronoprogramma presentato.

Solo dopo l'ultimazione della fornitura si provvederà entro 30 giorni al collaudo dell'intero impianto.

Con il collaudo dovrà essere accertato che le attrezzature impiegate, l'esecuzione e la funzionalità, siano in tutto corrispondenti a quanto precisato nel presente capitolato e negli elaborati progettuali, tenuto conto di eventuali migliorie proposte nella relazione tecnica di offerta.

Il collaudo verrà effettuato alla presenza di un incaricato designato dall'impresa aggiudicataria; la mancata partecipazione del rappresentante dell'impresa aggiudicataria al collaudo determina l'automatica acquiescenza dell'impresa alle risultanze del collaudo come da relativo verbale. In caso di collaudo con esito negativo, salva l'applicazione della penalità di cui al precedente art. 12 l'impresa aggiudicataria deve provvedere, nel termine massimo di 30 giorni, ad effettuare la sostituzione degli apparati e del materiale fornito, o di parti di esso, o comunque ad effettuare tutte le modifiche di adattamento e migliorie necessarie a garantire il pieno rispetto delle caratteristiche previste dal contratto e alla completa eliminazione dei vizi ed irregolarità, sempre che trattasi di vizi o difetti eliminabili; altrimenti deve provvedere ad effettuare la sostituzione degli apparati e del materiale fornito, senza oneri per il Committente.

Non si darà esito positivo al collaudo anche in assenza di uno solo dei componenti, servizi o funzionalità richieste dal presente CSA e di quelli migliorativi proposti nella relazione tecnica di offerta.

Art. 15 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Nel caso in cui l'Impresa non provvedesse ad eseguire in tutto o in parte il servizio alla stessa assegnato, o trascurasse l'adempimento delle condizioni di cui sopra, l'Ente potrà, in pieno diritto, risolvere il contratto in qualunque tempo salvo preavviso di otto giorni; le eventuali maggiori spese saranno poste a carico dell'Impresa anzidetta, con diritto di risarcimento di eventuali danni oltre all'incameramento della cauzione.

Art. 16 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

La Committente ha facoltà di risolvere il contratto di diritto ex art. 1456 del codice civile mediante semplice lettera raccomandata senza bisogno di messa in mora, nei seguenti casi:

- A. frode nella esecuzione delle forniture;
- B. inosservanza delle disposizioni del Capitolato relative alle modalità e ai tempi di esecuzione delle forniture;
- C. inosservanza accertata delle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie dei lavoratori;
- D. subappalto non autorizzato o cessione anche parziale del contratto;
- E. ritardo nella ultimazione della fornitura superiore a 30 giorni naturali e successivi decorrenti dalla data dell'ordine della fornitura;

Nell'ipotesi di risoluzione contrattuale, l'Amministrazione Comunale oltre all'applicazione delle penalità quando previste, procederà all'incameramento della cauzione prestata, salvo il diritto al risarcimento degli eventuali ulteriori danni ed eventuale segnalazione alle autorità competenti.

Art. 17 - OBBLIGHI DELL'IMPRESA – ASSICURAZIONI SOCIALI E RESPONSABILITÀ

L'impresa Fornitrice si assume l'obbligo di osservanza del contratto collettivo nazionale della categoria, nelle sue parti normative ed economiche, nonché gli specifici accordi integrativi assunti in sede locale con particolare riguardo ai minimi retributivi tabellari e alla salvaguardia dell'occupazione sia nei confronti dei lavoratori dipendenti, che dei soci lavoratori delle cooperative.

Art. 18 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Le prestazioni che sono oggetto del presente contratto dovranno essere svolte nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di sicurezza di cui al D. Lgs. 81/2008 e successive modificazioni, con particolare riferimento all'art. 4 comma 2 lettere A - B - C, sia per quanto concerne il personale

dipendente della Ditta assegnataria, sia per eventuali danni che possano derivare al personale dell'Ente o a terzi per diretta responsabilità del servizio espletato. La Ditta fornitrice dovrà porre in essere nei confronti dei propri dipendenti tutti i comportamenti dovuti in forza delle normative disposte a tutela della sicurezza e igiene del lavoro e dirette alla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali. In particolare, esigerà dal proprio personale il rispetto della normativa di sicurezza e dai propri preposti di controllare tale rispetto. Dovrà far osservare al suo personale tutte le procedure interne in materia di prevenzione e protezione dai rischi e di tutela ambientale adottate nell'ambito delle aree dell'Ente delle quali verrà informato. Non vi sono costi della sicurezza ai sensi dell'art. 86 del D. lgs. 163/2008 e delle determinazioni n. 3/2008 dell'autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. Non si ravvisano rischi da interferenza per la presente fornitura e pertanto non è prevista la redazione del D.U.V.R.I.

Art. 19 - SUBAPPALTO

Il subappalto non è ammesso.

Art. 20 – PAGAMENTO

Il pagamento del compenso avverrà mediante bonifico bancario dietro presentazione di apposita regolare fattura elettronica, entro i termini previsti dalla normativa vigente .

Dovranno riportare l'ammontare della fornitura, il capitolo del bilancio comunale di imputazione e il numero di impegno di spesa assunto (che verranno comunicati dalla Amministrazione Comunale contestualmente all'ordine di conferma della fornitura) ed il codice univoco ufficio H6SZ3Y con invio all'indirizzo e-mail fatturazione@pec.comune.albanolaziale.rm.it

F.to Il Comandante di PL
Dott. Giuseppe Nunziata